



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 29 ottobre 2010 (11.11)
(OR. en)**

15592/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0232 (COD)**

**EF 152
SURE 62
ECOFIN 660
CODEC 1143**

NOTA

del:	Segretariato generale del Consiglio
alle:	delegazioni
n. doc. prec.:	15182/10 EF 144 SURE 60 ECOFIN 641 CODEC 1091
n. prop. Com:	12940/10 EF 86 SURE 36 ECOFIN 484 CODEC 747
Oggetto :	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario - Compromesso della presidenza

Si acclude per le delegazioni un testo di compromesso della presidenza sulla proposta della Commissione in oggetto elaborato a seguito delle discussioni tenute a livello di Gruppo il 25 ottobre.

Nella versione inglese, le aggiunte e le modifiche rispetto all'ultimo testo di compromesso figurante nel doc. 15182/10 sono indicate in **grassetto sottolineato**.

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un
conglomerato finanziario**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere della Banca centrale europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

¹ GU C [...].

- (1) La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario fornisce alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi, noti come conglomerati finanziari, sono pertanto esposti ai rischi relativi al controllo di un gruppo, denominati rischi di gruppo, che comprendono il rischio di contagio (la diffusione dei rischi da un'estremità all'altra del gruppo), la concentrazione dei rischi (lo stesso tipo di rischio si materializza in diverse parti del gruppo nello stesso momento), la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi e i potenziali conflitti di interesse, nonché la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate, evitando l'impiego multiplo dello stesso capitale. La vigilanza supplementare dovrebbe essere applicata ai conglomerati in aggiunta alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.
- (2) È opportuno garantire la coerenza con gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE, delle direttive 73/239/CEE², 92/49/CEE³, 92/96/CEE⁴ e 98/78/CEE del Consiglio e della direttiva 2002/83/CE⁵, per consentire la vigilanza sui gruppi assicurativi nonché un'adeguata vigilanza supplementare su imprese di assicurazione e altri soggetti nell'ambito di una struttura di partecipazione finanziaria mista. Per questo motivo, la direttiva 98/78/CE⁶ dovrebbe essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista. Al fine di garantire una vigilanza coerente e puntuale, la direttiva 98/78/CE dovrebbe essere modificata a prescindere dall'imminente applicazione della direttiva 2009/138/CE⁷.

² Prima direttiva del Consiglio 73/239/CEE, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3).

³ Direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) (GU L 228 dell'11.8.1992, pag. 1).

⁴ Direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita (terza direttiva assicurazione vita) (GU L 360 del 9.12.1992, pag. 1).

⁵ Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 1).

⁶ GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

⁷ GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.

- (3) Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati in tutta l'Unione europea secondo l'entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...^{*} che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea)⁸ e all'articolo 56 del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...^{**} che istituisce l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)⁹, in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Inoltre, è importante che i requisiti concernenti l'esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Questo punto diventa particolarmente rilevante nel caso dei grandi conglomerati operanti a livello internazionale.
- (4) Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati operanti a livello internazionale, nonché la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi, sono possibili solo laddove autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall'attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati internazionali tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato. Il collegio di autorità competenti rilevanti di un conglomerato finanziario dovrebbe rispecchiare la natura supplementare della presente direttiva, e in quanto tale non dovrebbe aggiungersi ai collegi settoriali esistenti bensì fornire un valore aggiunto ai collegi esistenti per il settore bancario e assicurativo all'interno del conglomerato, senza replicarli, duplicarli o sostituirli. **Un collegio di un conglomerato finanziario dovrebbe essere costituito soltanto se non esiste un collegio settoriale bancario né un collegio settoriale assicurativo delle autorità di vigilanza.**

^{*} GU: si prega di inserire il numero, la data e il riferimento relativo alla pubblicazione del doc. 40/10 [EBA].

⁸ GU L ...

^{**} GU: si prega di inserire il numero, la data e il riferimento relativo alla pubblicazione del doc. 41/10 [EIOPA].

⁹ GU L ...

- (5) La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l'Unione europea, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) dovrebbero pubblicare, conformemente all'articolo 56 del regolamento (UE) n. ...^{*} e all'articolo 56 del regolamento (UE) n. ...^{**}, a seguito della cooperazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee, una serie di orientamenti comuni per questi approcci comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive sulle banche, sulle assicurazioni e sui conglomerati finanziari. Gli orientamenti formulati come disposto dalla presente direttiva devono rispecchiare la natura supplementare della stessa e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 98/78/CE, 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE¹⁰ e 2009/138/CE.
- (6) Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo a cui sono esposti i conglomerati, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza previsti dalla presente direttiva appaiono insufficienti, le autorità di vigilanza dovrebbero elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e dall'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e pensioni aziendali e professionali) nel forum del comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee. Se la presenza di una partecipazione è l'unico elemento per l'identificazione di un conglomerato finanziario, alle autorità di vigilanza dovrebbe essere consentito di valutare se sussiste un'esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.

^{*} GU: si prega di inserire il numero del doc. 40/10 [EBA].

^{**} GU: si prega di inserire il numero, la data e il riferimento relativo alla pubblicazione del doc. 41/10 [EIOPA].

¹⁰ Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (*GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201*).

- (7) Per quanto riguarda talune strutture di gruppo, le autorità di vigilanza si sono ritrovate prive di poteri nell'attuale crisi, in quanto la combinazione delle direttive le aveva costrette a scegliere tra vigilanza settoriale specifica e vigilanza supplementare. Per quanto sia necessario intraprendere una revisione completa della direttiva 2002/87/CE nel contesto dei lavori del G20 in materia di conglomerati, occorre ripristinare quanto prima i poteri di vigilanza necessari.
- (8) Occorre garantire la coerenza con gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2006/48/CE. Per questo motivo, la direttiva 2006/48/CE dovrebbe essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista.
- (8 bis) Occorre garantire la coerenza con gli obiettivi della direttiva 2002/87/CE e della direttiva 2009/138/CE. Per questo motivo, la direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere modificata per definire e includere le società di partecipazione finanziaria mista.
- (8 ter) Il ripristino della disponibilità di poteri a livello di società di partecipazione finanziaria mista implica che talune disposizioni delle direttive 2002/87/CE, 2006/48/CE, 98/78/CE o 2009/138/CE si applicano a questo livello simultaneamente. Queste disposizioni possono essere equivalenti, soprattutto per quanto riguarda gli elementi qualitativi delle procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza. Ad esempio i requisiti di competenza e onorabilità per la gestione delle società di partecipazione risultano identici nelle direttive 2002/87/CE, 2006/48/CE, 98/78/CE o 2009/138/CE. Per evitare sovrapposizioni tra tali disposizioni ed assicurare l'efficacia della vigilanza sul livello più elevato, le autorità di vigilanza dovrebbero avere la facoltà di applicare una determinata disposizione soltanto una volta, rispettando nel contempo la disposizione equivalente in tutte le direttive applicabili. Più che per la formulazione identica, una disposizione dovrebbe essere considerata equivalente se è simile nella sostanza, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio. Nel valutare l'equivalenza, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare nell'ambito di un collegio se gli obiettivi e la portata implicati da ogni direttiva applicabile sono stati rispettati, senza abbassare gli standard di vigilanza. Le valutazioni dell'equivalenza possono svilupparsi nel corso di modifiche dei quadri e delle prassi di vigilanza e dovrebbero pertanto essere soggette a una procedura aperta e evolutiva. Questa procedura dovrebbe consentire soluzioni caso per caso per tener conto di tutte le pertinenti caratteristiche di un

determinato gruppo. Si dovrebbe garantire un'appropriata cooperazione tra le autorità di vigilanza per assicurare la coerenza all'interno del quadro di vigilanza per un determinato gruppo, da un lato, e ottenere parità di condizioni tra tutti i conglomerati finanziari all'interno dell'Unione europea, dall'altro. A tale fine le autorità di vigilanza europee, tramite il comitato congiunto, dovrebbero elaborare orientamenti mirati alla convergenza delle valutazioni dell'equivalenza e lavorare all'emanazione di standard tecnici vincolanti.

- (9) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, segnatamente il miglioramento della vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti della direttiva, essere realizzati meglio a livello di Unione, l'Unione può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Conformemente al principio di proporzionalità, stabilito nello stesso articolo, le disposizioni della presente direttiva non vanno al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 98/78/CE

La direttiva 98/78/CE è così modificata:

- 1) All'articolo 1 si aggiunge la seguente lettera:

“m) *società di partecipazione finanziaria mista*: una società di partecipazione finanziaria mista come definita nell'articolo 2, punto 15, della direttiva 2002/87/CE.”.

- 2) L'articolo 2, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2 e agli articoli 6, 8 e 10.”.

- 2 bis) È inserito il seguente nuovo articolo 2 bis:

"Articolo 2 bis Livello di applicazione riguardo alle società di partecipazione finanziaria mista

1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione equivalente della direttiva 2002/87/CE.

2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare può decidere, di comune accordo con l'autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, di applicare soltanto la disposizione equivalente della direttiva del settore più importante quale definito all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE.

3. L'autorità competente per l'esercizio della vigilanza supplementare informa l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali delle decisioni prese ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le autorità di vigilanza europee, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza e lavorano all'emanazione di standard tecnici vincolanti, che sono emanati tre anni dopo l'applicazione di tali orientamenti da parte delle autorità di vigilanza nazionali."

3) L'articolo 3, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa, sulla società di partecipazione finanziaria mista o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.”

4) L'articolo 4, paragrafo 2, è sostituito dal seguente:

“2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, ovvero la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.”

5) L'articolo 10 è così modificato:

a) il titolo è sostituito dal seguente:

"Imprese di riassicurazione, società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista e imprese di assicurazione di paesi terzi";

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all'allegato II.

3. Se da questo calcolo risulta che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa, o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di quella impresa di assicurazione o di riassicurazione.”

6) Gli allegati I e II sono modificati conformemente all'allegato I della presente direttiva.

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2002/87/CE

La direttiva 2002/87/CE è così modificata:

- 1) Gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l'autorizzazione di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE*, all'articolo 5, paragrafo 1 della direttiva 2004/39/CE**, all'articolo 6 della direttiva 2006/48/CE*** o all'articolo 14, paragrafo 1 della direttiva 2009/138/CE**** e che appartengano ad un conglomerato finanziario.

Essa modifica altresì le pertinenti norme settoriali applicabili alle imprese che sono regolamentate dalle direttive suindicate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

- 1) “ente creditizio”: un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, punto 1) della direttiva 2006/48/CE;
- 2) “impresa di assicurazione”: un'impresa di assicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1) o 2) della direttiva 2009/138/CE;
- 3) “impresa di investimento”: un'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1) della direttiva 2004/39/CE, comprese le imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/49/CE*****;

- 4) “impresa regolamentata”: un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o un’impresa di investimento;
- 5) “società di gestione patrimoniale”: una società di gestione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 2009/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)*****, nonché un'impresa avente la sede sociale al di fuori dell'Unione europea (Unione) e che, se avesse la sede sociale all'interno dell'Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione;
- 6) “impresa di riassicurazione”: un’impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 13, punti 4 e 5, della direttiva 2009/138/CE;
- 7) “norme settoriali”: la normativa dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale di imprese regolamentate, in particolare quella prevista dalle direttive 2004/39/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/138/CE;
- 8) “settore finanziario”: il settore composto da una o più delle imprese seguenti:
- a) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ai sensi dell’articolo 4, punti 1, 5 e 21, della direttiva 2006/48/CE (settore bancario);
 - b) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 13, punti 1 o 2, dell'articolo 13, punti 4 e 5 e dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (settore assicurativo);
 - c) un’impresa di investimento ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/49/CE (settore dei servizi di investimento);
- 9) “impresa madre”: un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, relativa ai conti consolidati***** e ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa;

10) “impresa figlia”: un’impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante; ogni filiazione di un’impresa figlia è parimenti considerata come filiazione dell’impresa madre che è alla testa di tali imprese;

11) "partecipazione": una partecipazione ai sensi dell’articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società*****, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

12) “gruppo”: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

13) “stretti legami”: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da una partecipazione o da un legame di controllo (ossia la relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia di cui all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa), o il fatto che entrambe o tutte siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;

14) “conglomerato finanziario”: un gruppo o sottogruppo ai sensi del punto 12) che, fatto salvo il disposto dell’articolo 3, soddisfi le seguenti condizioni:

- a) a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 o almeno una delle imprese figlie del gruppo sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1;
- b) qualora a capo del gruppo vi sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 della presente direttiva, questa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;
- c) qualora a capo del gruppo non vi sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1, le attività del gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;
- d) almeno una delle imprese del gruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento;
- e) le attività consolidate e/o aggregate delle imprese del gruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3;

15) “società di partecipazione finanziaria mista”: un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede principale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

16) “autorità competenti”: le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza sugli enti creditizi, o sulle imprese di assicurazione o riassicurazione, o sulle imprese di investimento, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;

17) “autorità competenti rilevanti”:

- a) le autorità competenti degli Stati membri preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare l’ultima impresa madre di un settore;
- b) il coordinatore designato a norma dell’articolo 10, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);
- c) altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b); queste ultime tengono conto, in particolare, della quota di mercato delle imprese regolamentate del conglomerato in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell'importanza all'interno del conglomerato di qualsiasi impresa regolamentata che abbia sede in un altro Stato membro;

18) “operazioni intragruppo”: tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da “stretti legami” per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;

19) “concentrazione dei rischi”: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure ad una combinazione o interazione dei rischi precedenti.

* Direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita (*GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1*).

**Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1*).

***Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione) (*GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1*).

****Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (rifusione) (*GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1*).

*****Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) (*GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201*).

*****GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

*****GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

***** GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11."

2) L'articolo 3 è così modificato:

a) al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

“Le società di gestione patrimoniale ai sensi dell'articolo 30 si aggiungono al settore a cui appartengono all'interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell'articolo 2, punto 14, lettera e), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all'interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, o 9, se ritengono che l'inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo vengono notificate alle altre autorità competenti interessate.”;

c) è inserito il seguente paragrafo:

"3 bis. Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8, o 9, se ritengono che l'inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l'applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo vengono notificate alle altre autorità competenti interessate.”;

d) al paragrafo 4, è inserita la seguente lettera: "c) escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano determinanti per l'identificazione di un conglomerato finanziario e siano globalmente di interesse trascurabile ai fini degli obiettivi della vigilanza supplementare.”;

e) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.”;

f) è inserito il paragrafo seguente:

“8. L’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi 2, 3, 3bis, 4 e 5 del presente articolo.”.

3) All’articolo 6, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese vengono incluse nell'ambito della vigilanza supplementare nella forma e nella portata definite nell'allegato I:

- a) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari;
- b) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;
- c) un’impresa di investimento;
- d) una società di partecipazione finanziaria mista.

4. Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all’allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi degli articoli 133 e 134 della direttiva 2006/48/CE e dell’articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all'allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa madre o da un'impresa che detiene una partecipazione in un'altra impresa del gruppo. Per "quota proporzionale" si intende la quota del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente da tale impresa."

4) All'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

"5. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Gli orientamenti assicurano l'allineamento dell'applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all'applicazione del titolo V, capo 2, sezione 5 della direttiva 2006/48/CE e dell'articolo 244 della direttiva 2009/138/CE e in tal modo evitano doppioni. Esse emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 della presente direttiva."

5) All'articolo 8 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. L'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Gli orientamenti assicurano l'allineamento dell'applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all'applicazione dell'articolo 245 della direttiva 2009/138/CE e in tal modo evitano doppiioni. Esse emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 della presente direttiva.”.

6) All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6:

“6. Le autorità competenti allineano l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) emanano orientamenti comuni mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l'applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all'articolo 124 della direttiva 2006/48/CE e all'articolo 36 della direttiva 2009/138/CE. Emanano inoltre orientamenti comuni specifici sull'applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l'applicazione dell'articolo 14, paragrafo 2 della presente direttiva.”.

7) All'articolo 11 sono aggiunti i seguenti paragrafi 4 e 5:

“4. (...)La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l'esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all'articolo 12 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell'Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità competenti rilevanti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248, paragrafo 2 della direttiva 2009/138/CE.

Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1 sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell'articolo 131 della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell'articolo 131 bis della direttiva 2006/48/CE o dell'articolo 248, paragrafo 2 della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio. (...)

5. (...)"

8) L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

1. L'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/48/CE, l'articolo 10bis della direttiva 98/78/CE e l'articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

2. (...)”

- 9) Il titolo del capo III è sostituito dal seguente:

“POTERI CONFERITI ALLA COMMISSIONE, PROCEDURA DEL COMITATO E ADOZIONE DI ORIENTAMENTI COMUNI”.

- 10) Al capo III è aggiunto il seguente articolo:

“Articolo 21ter

Orientamenti comuni

L’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) emanano gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 8, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5 e all’articolo 9, paragrafo 6 della presente direttiva, in linea con la procedura definita nell’articolo 56 del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...⁺ che istituisce l’Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) * e nell’articolo 56 del regolamento (UE) n. ... del Parlamento europeo e del Consiglio del ...⁺⁺ che istituisce l’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali)** , in seguito alla collaborazione in seno al comitato congiunto delle autorità di vigilanza europee.

* GU L ...

** GU L ...”.

⁺ GU: si prega di inserire il numero, la data e il riferimento relativo alla pubblicazione del doc. PE-40/10 [EBA].

⁺⁺ GU: si prega di inserire il numero, la data e il riferimento relativo alla pubblicazione del doc. PE-41/10 [EIOPA].

11) All'articolo 30, primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nel processo di identificazione e nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva."

12) L'allegato I è modificato conformemente all'allegato II della presente direttiva.

Articolo 3

Modifiche alla direttiva 2006/48/CE

La direttiva 2006/48/CE è così modificata:

-2) L'articolo 1, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'articolo 39 e il titolo V, capo 4, sezione 1 si applicano alle società di partecipazione finanziaria o alle società di partecipazione finanziaria mista e alle società di partecipazione mista con sede nella Comunità."

-1) L'articolo 4 è così modificato:

a) i punti da 14) a 17) sono sostituiti dai seguenti:

14)"ente creditizio impresa madre in uno Stato membro": un ente creditizio avente come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario o che detenga una partecipazione in detti enti, e che non sia a sua volta filiazione di un altro ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;

15)"società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro": società di partecipazione finanziaria che non sia a sua volta filiazione di un ente creditizio autorizzato nello stesso Stato membro o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista creata nello stesso Stato membro;

16)"ente creditizio impresa madre nell'UE": ente creditizio impresa madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un altro ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista creata in uno qualsiasi degli Stati membri;

17)"società di partecipazione finanziaria madre nell'UE": una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro che non sia filiazione di un ente creditizio autorizzato in uno qualsiasi degli Stati membri o di un'altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista creata in uno qualsiasi degli Stati membri;"

b) il punto 48) è sostituito dal seguente:

"48) "autorità di vigilanza su base consolidata": l'autorità competente responsabile dell'esercizio della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi imprese madri nell'UE e degli enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE.";

c) è aggiunto il seguente punto:

"49) "società di partecipazione finanziaria mista": una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15 della direttiva 2002/87/CE;"

1 bis) All'articolo 39, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) enti creditizi situati in un paese terzo la cui impresa madre, che sia un ente creditizio o una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, abbia sede nella Comunità."

1 ter) All'articolo 39, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) da un lato, per le autorità competenti degli Stati membri, di ottenere le informazioni necessarie alla vigilanza, in base alla situazione finanziaria consolidata, di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista che sono situati nella Comunità e hanno come filiazione un ente creditizio o un ente finanziario situato al di fuori della Comunità, o detengono una partecipazione in tali enti; e".

1 quater) L'articolo 69, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri possono valersi della facoltà prevista al paragrafo 1 nel caso in cui l'impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'ente creditizio, a condizione che sia soggetta alla stessa vigilanza esercitata sugli enti creditizi e in particolare alle disposizioni dell'articolo 71, paragrafo 1.".

2) L'articolo 71, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatti salvi gli articoli da 68 a 70, gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o da una società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro rispettano, nella misura e secondo le modalità previste all'articolo 133, gli obblighi di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5, sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.".

Qualora la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre in uno Stato membro controlli più di un ente creditizio, il primo comma si applica solo all'ente creditizio soggetto alla vigilanza su base consolidata conformemente agli articoli 125 e 126.".

3) L'articolo 72, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Gli enti creditizi controllati da una società di partecipazione finanziaria madre nell’UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’UE rispettano gli obblighi di cui al capo 5 sulla base della situazione finanziaria consolidata della società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista.

Le filiazioni più importanti di società di partecipazione finanziaria madri nell’UE o di società di partecipazione finanziaria mista madri nell’UE pubblicano le informazioni specificate nell’allegato XII, parte 1, punto 5, su base individuale o subconsolidata.”.

3 bis) È inserito l'articolo seguente:

"Articolo 72 bis

1. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata può decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti responsabili della vigilanza delle filiazioni, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione equivalente della direttiva 2002/87/CE.

2. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata può decidere, di comune accordo con l'autorità di vigilanza del gruppo nel settore assicurativo, di applicare al livello di società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione equivalente della direttiva del settore finanziario più importante quale definito all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE.

3. L'autorità di vigilanza su base consolidata informa l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) delle decisioni prese ai sensi dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo. Le autorità di vigilanza europee, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza e lavorano all'emanazione di standard tecnici vincolanti, che sono emanati tre anni dopo l'applicazione di tali orientamenti da parte delle autorità di vigilanza nazionali.".

3 ter) L'articolo 73, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le autorità competenti impongono agli enti creditizi che sono filiazioni di soddisfare i requisiti di cui agli articoli 75, 120, 123 e alla sezione 5 della presente direttiva su base subconsolidata qualora tali enti creditizi, ovvero l'impresa madre se si tratta di una società di partecipazione finanziaria o di una società di partecipazione finanziaria mista, abbiano come filiazione in un paese terzo un ente creditizio o un ente finanziario o una società di gestione patrimoniale secondo la definizione dell'articolo 2, punto 5 della direttiva 2002/87/CEE, oppure vi detengano una partecipazione.".

3 quater) All'articolo 80, paragrafo 7, la lettera a) è così modificata:

"a) la controparte sia un ente, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari cui si applicano opportuni requisiti prudenziali;".

4) L'articolo 84 è così modificato:

a) al paragrafo 2, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni o una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e le sue filiazioni ovvero una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le sue filiazioni utilizzino il metodo basato sui rating interni su base unificata, le autorità competenti possono consentire che i requisiti minimi di cui all'allegato VII, parte 4, vengano rispettati dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente."

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Qualora il metodo basato sui rating interni debba essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE e dalle sue filiazioni, ovvero da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e dalle sue filiazioni, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente come disposto dagli articoli da 129 a 132."

4 bis) L'articolo 89, paragrafo 1, lettera e) è così modificato:

"e) per le esposizioni di un ente creditizio verso una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o una filiazione della sua impresa madre, purché la controparte sia un ente o una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, un ente finanziario, una società di gestione patrimoniale o un'impresa di servizi ausiliari soggetta ad opportuni requisiti prudenziali, oppure un'impresa legata da un rapporto ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e per le esposizioni tra enti creditizi che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 80, paragrafo 8;"

5) All'articolo 105, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

“3. Quando un metodo avanzato di misurazione è destinato ad essere utilizzato da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti preposte alla vigilanza dei diversi soggetti giuridici collaborano strettamente, conformemente a quanto disposto agli articoli da 129 a 132. La domanda di utilizzazione include gli elementi elencati nell'allegato X, parte 3.

4. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE e le sue filiazioni, ovvero le filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, utilizzano un metodo avanzato di misurazione su base unificata, le autorità competenti possono permettere che i criteri di idoneità definiti nell'allegato X, parte 3, siano soddisfatti dall'impresa madre e dalle sue filiazioni considerate congiuntamente.”.

5 bis) All'articolo 122 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Quando un ente creditizio impresa madre nell'UE, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero una delle controllate, in qualità di cedente o promotore, procede alla cartolarizzazione di esposizioni di vari enti creditizi, imprese di investimento o altri enti finanziari che rientrino nell'ambito della vigilanza su base consolidata, il requisito di cui al paragrafo 1 può essere soddisfatto sulla base della situazione consolidata dell'ente creditizio impresa madre nell'UE, della società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o della società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE collegata. Il presente paragrafo si applica solo nel caso in cui enti creditizi, imprese di investimento o enti finanziari che hanno dato origine alle esposizioni cartolarizzate si siano impegnati a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 6 e a fornire tempestivamente al cedente o promotore e all'ente creditizio impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE le informazioni necessarie per soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 7.”.

6) All'articolo 125, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

“2. Se l'impresa madre di un ente creditizio è una società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro, una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, ovvero una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno rilasciato a tale ente creditizio l'autorizzazione di cui all'articolo 6.”.

7) L'articolo 126 è sostituito dal seguente:

“Articolo 126

1. Quando enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria madre in uno Stato membro o la stessa società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o la stessa società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio autorizzato nello Stato membro ove è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista.

Quando le imprese madri di enti creditizi autorizzati in più di uno Stato membro comprendono più società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri e vi è un ente creditizio in ciascuno di tali Stati, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti dell'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato.

2. Quando più enti creditizi autorizzati nell'Unione europea hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria o la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuno di tali enti creditizi è stato autorizzato nello Stato membro nel quale è stata costituita la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista, la vigilanza su base consolidata è esercitata dalle autorità competenti che hanno autorizzato l'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, il quale è considerato, ai fini della presente direttiva, come l'ente creditizio controllato da una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o da una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE.

3. In casi particolari, in cui l'applicazione dei criteri di cui ai paragrafi 1 e 2 risultasse inappropriata tenuto conto degli enti creditizi di cui trattasi e dell'importanza relativa delle loro attività nei vari paesi, le autorità competenti possono, di comune accordo, derogare a tali criteri e nominare un'altra autorità competente per l'esercizio della vigilanza su base consolidata. In tali casi, prima di prendere la loro decisione, le autorità competenti danno, a seconda dei casi, all'ente creditizio impresa madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria madre nell'UE, alla società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, ovvero all'ente creditizio con il totale di bilancio più elevato, l'opportunità di pronunciarsi su tale decisione.

4. Le autorità competenti notificano alla Commissione qualsiasi accordo concluso ai sensi del paragrafo 3.”.

8) L'articolo 127 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti che si rendano necessari per includere le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista nella vigilanza su base consolidata. Fatto salvo l'articolo 135, il consolidamento della situazione finanziaria della società di partecipazione finanziaria o della società di partecipazione finanziaria mista non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza sulla società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista individualmente considerata.”;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. Gli Stati membri prevedono che le autorità competenti incaricate di esercitare la vigilanza su base consolidata possano chiedere alle filiazioni di un ente creditizio, di una società di partecipazione finanziaria ovvero di una società di partecipazione finanziaria mista non compresi nella sfera della vigilanza su base consolidata le informazioni di cui all'articolo 137. In tal caso si applicano le procedure di trasmissione e di verifica delle informazioni previste in tale articolo.”.

9) L'articolo 129 è così modificato:

a) al paragrafo 1, primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

"In aggiunta agli obblighi imposti dalle disposizioni della presente direttiva, l'autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza su base consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e di enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE esegue i compiti seguenti:";

b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Quando una domanda per l'ottenimento di un'autorizzazione di cui rispettivamente all'articolo 84, paragrafo 1, all'articolo 87, paragrafo 9 e all'articolo 105, nonché all'allegato III, parte 6, è presentata da un ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, o congiuntamente dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, le autorità competenti decidono di comune accordo, dopo essersi ampiamente consultate, se concedere l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.";

c) il paragrafo 3 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"L'autorità di vigilanza su base consolidata e le autorità competenti di uno Stato membro responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE fanno tutto quanto in loro potere per pervenire a una decisione congiunta sull'applicazione degli articoli 123 e 124 per determinare l'adeguatezza del livello consolidato di fondi propri detenuti dal gruppo in rapporto alla sua situazione finanziaria e al suo profilo di rischio e il livello necessario di fondi propri ai fini dell'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2, ad ogni impresa del gruppo bancario e su base consolidata.";

ii) il quinto comma è sostituito dal seguente:

“Le rispettive autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE adottano la decisione sull'applicazione degli articoli 123 e 124 e dell'articolo 136, paragrafo 2, su base individuale o subconsolidata, dopo aver debitamente preso in considerazione i pareri e le riserve formulati dall'autorità di vigilanza su base consolidata.”;

iii) il nono comma è sostituito dal seguente:

"La decisione congiunta di cui al primo comma e ogni decisione adottata in assenza di una decisione congiunta ai sensi del quarto e quinto comma sono aggiornate su base annuale o, in circostanze eccezionali, quando un'autorità competente responsabile della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE presenta all'autorità di vigilanza su base consolidata una richiesta scritta pienamente motivata di aggiornamento della decisione sull'applicazione dell'articolo 136, paragrafo 2. In quest'ultimo caso l'aggiornamento può essere trattato bilateralmente dall'autorità di vigilanza su base consolidata e dall'autorità competente che ha presentato la richiesta.”.

10 ter) All'articolo 131 bis, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Se del caso e fatti salvi obblighi di riservatezza che, secondo tutte le autorità competenti, sono equivalenti a quelli di cui al capo 1, sezione 2, possono partecipare ai collegi delle autorità di vigilanza le autorità competenti responsabili della vigilanza delle controllate di un ente creditizio impresa madre nell'UE, di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE e le autorità competenti del paese ospitante nel quale sono stabilite succursali rilevanti di cui all'articolo 42 bis, banche centrali ove opportuno, nonché le autorità competenti di paesi terzi.”.

10 quater) All'articolo 132, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In particolare, le autorità competenti incaricate della vigilanza consolidata di enti creditizi imprese madri nell'UE e enti creditizi controllati da società di partecipazione finanziaria madri nell'UE o da società di partecipazione finanziaria mista madri nell'UE trasmettono alle autorità competenti di altri Stati membri incaricate della vigilanza delle filiazioni di tali imprese madri tutte le informazioni rilevanti. Nel determinare la portata delle informazioni rilevanti si tiene conto dell'importanza di dette filiazioni all'interno del sistema finanziario di tali Stati membri."

10 quater bis) L'articolo 135 è sostituito dal seguente:

"Articolo 135

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni."

10 quinquies) All'articolo 139, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

„3. Gli Stati membri autorizzano lo scambio tra le loro autorità competenti delle informazioni di cui al paragrafo 2, restando inteso che, nel caso di società di partecipazione finanziaria, di società di partecipazione finanziaria mista, di enti finanziari o di imprese di servizi ausiliari, la raccolta o la detenzione di informazioni non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare una funzione di vigilanza su tali enti o imprese individualmente considerati."

10 sexies) L'articolo 140 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

„1. Qualora un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista o una società di partecipazione mista controlli una o più filiazioni che sono imprese di assicurazione o altre imprese che prestano servizi di investimento soggette a procedura autorizzativa, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la pubblica funzione di vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle suddette altre imprese che offrono servizi di investimento collaborano strettamente fra loro. Fatte salve le rispettive competenze, tali autorità si comunicano tutte le informazioni atte ad agevolare l'assolvimento dei loro compiti e a garantire il controllo dell'attività e della situazione finanziaria complessiva delle imprese soggette alla loro vigilanza."

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

„3. Le autorità competenti incaricate della vigilanza su base consolidata redigono un elenco delle società di partecipazione finanziaria e delle società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 71, paragrafo 2. L'elenco è comunicato alle autorità competenti degli altri Stati membri ed alla Commissione."

- 11) Gli articoli 141 e 142 sono sostituiti dai seguenti:

“Articolo 141

Qualora, nell'applicazione della presente direttiva, le autorità competenti di uno Stato membro desiderino verificare, in determinati casi, le informazioni riguardanti un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria, un ente finanziario, un'impresa di servizi ausiliari, una società di partecipazione mista, una società di partecipazione finanziaria mista, una filiazione di cui all'articolo 137 o una filiazione di cui all'articolo 127, paragrafo 3, situati in un altro Stato membro, dette autorità chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito, nell'ambito della loro competenza, procedendovi esse stesse o consentendo di procedervi alle autorità che hanno presentato la richiesta, ovvero ad un revisore o ad un esperto. L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

Articolo 142

Gli Stati membri prevedono che, fatte salve le proprie norme di diritto penale, si possano irrogare a carico delle società di partecipazione finanziaria, delle società di partecipazione finanziaria mista o delle società di partecipazione mista, ovvero dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione degli articoli da 124 a 141 e del presente articolo, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. Le autorità competenti collaborano strettamente fra di loro affinché tali sanzioni o provvedimenti permettano di conseguire gli effetti voluti, in particolare quando la sede sociale di una società di partecipazione finanziaria, di una società di partecipazione finanziaria mista o di una società di partecipazione mista non è nel luogo ove si trova l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della medesima.".

12) L'articolo 143 è così modificato:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

„1. Qualora un ente creditizio, la cui impresa madre sia un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo, non sia soggetto a vigilanza su base consolidata ai sensi degli articoli 125 e 126, le autorità competenti verificano se esso sia soggetto ad una vigilanza su base consolidata da parte di un'autorità competente di un paese terzo equivalente a quella retta dai principi fissati dalla presente direttiva.

La verifica è effettuata dall'autorità competente cui, a norma del paragrafo 3, spetterebbe l'esercizio della vigilanza su base consolidata, su richiesta dell'impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell'Unione europea o di sua iniziativa. Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti interessate.”;

b) al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"In particolare, le autorità competenti possono disporre la creazione di una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nella Comunità e applicare le disposizioni relative alla vigilanza su base consolidata alla posizione consolidata di tale società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista."

13) L'allegato X è modificato conformemente all'allegato III della presente direttiva.

Articolo 3 bis

Modifiche alla direttiva 2009/138/CE

La direttiva 2009/138/CE è modificata come segue:

1) (...).

1 bis) All' articolo 212, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono così modificate:

"f) "società di partecipazione assicurativa", un'impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

g) "società di partecipazione assicurativa mista", un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione."

2) All'articolo 212, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

"h) "società di partecipazione finanziaria mista", una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15 della direttiva 2002/87/CE."

3) L'articolo 213 è così modificato:

a) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi come segue:

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un'impresa di assicurazione, in un'impresa di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nella Comunità, conformemente agli articoli da 218 a 258;

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede fuori della Comunità o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all'articolo 265.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nella Comunità è un'impresa partecipata di, o è essa stessa, un soggetto regolamentato o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all'articolo 244 della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all'articolo 245 della presente direttiva, o entrambe."

b) sono inseriti i seguenti paragrafi:

"4. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza del gruppo può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto la disposizione equivalente della direttiva 2002/87/CE.

5. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l'autorità di vigilanza del gruppo può decidere, di comune accordo con l'autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi d'investimento, di applicare soltanto la disposizione equivalente della direttiva del settore più importante quale definito all'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE.

6. L'autorità di vigilanza del gruppo informa l'Autorità di vigilanza europea (Autorità bancaria europea) e l'Autorità di vigilanza europea (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) delle decisioni prese ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo. Le autorità di vigilanza europee, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti mirati alla convergenza delle prassi di vigilanza e lavorano all'emanazione di standard tecnici vincolanti, che sono emanati tre anni dopo l'applicazione di tali orientamenti da parte delle autorità di vigilanza nazionali."

5) All'articolo 214, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all'articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l'articolo 257 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista."

6) All'articolo 215, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b) è essa stessa un'impresa figlia di un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un'altra società di partecipazione assicurativa o un'altra società di partecipazione finanziaria mista con sede nella Comunità, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, della società di partecipazione assicurativa capogruppo o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nella Comunità.

2. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nella Comunità di cui al paragrafo 1 è un'impresa figlia di un'impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 2002/87/CE, l'autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare a livello di detta impresa capogruppo la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all'articolo 244, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all'articolo 245, o entrambe.".

7) All'articolo 216, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nella Comunità di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b) non ha sede nello stesso Stato membro dell'impresa capogruppo a livello comunitario di cui all'articolo 215, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione con l'autorità di vigilanza del gruppo e dell'impresa capogruppo a livello comunitario, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo a livello nazionale."

8) L'articolo 219 è sostituito dal seguente:

“Articolo 219

Frequenza del calcolo

1. L'autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all'articolo 218, paragrafi 2 e 3 siano effettuati almeno una volta all'anno o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa del gruppo indicata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione con altre autorità di vigilanza interessate e con il gruppo stesso.

2. L'impresa di assicurazione o di riassicurazione e la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all'autorità di vigilanza del gruppo.

Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l'ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, le autorità di vigilanza del gruppo possono chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato."

9) L'articolo 226 è sostituito dal seguente:

“Articolo 226

Società di partecipazione assicurativa intermedie

1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata, in un'impresa di assicurazione di paesi terzi o in un'impresa di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezione 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

2. Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all'articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all'articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.

I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell'autorità di vigilanza conformemente all'articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo.".

10) All'articolo 231, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

“1. In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, le autorità di vigilanza interessate collaborano al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta e a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.".

11) All'articolo 233, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

“5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 231.".

- 12) Il titolo della sottosezione 5 è sostituito dal seguente:

"

Vigilanza sulla solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista".

- 13) L'articolo 235 è sostituito dal seguente:

“Articolo 235

Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista

Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, l'autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità di gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista conformemente agli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.

Ai fini di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.".

- 14) L'articolo 243 è sostituito dal seguente:

“Articolo 243

Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista

Gli articoli da 236 a 242 si applicano, *mutatis mutandis*, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.”.

- 15) All'articolo 244, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino, a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, all'autorità di vigilanza del gruppo ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo, salvo applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le concentrazioni dei rischi sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.”.

- 16) All'articolo 245, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all'autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all'anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell'ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con una qualunque delle imprese del gruppo, salvo applicazione dell'articolo 215, paragrafo 2.

Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.

Le informazioni necessarie sono trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall'autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo."

- 17) All'articolo 246, paragrafo 4, il primo, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

"4. Gli Stati membri impongono all'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall'articolo 45. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dall'autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.

Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all'articolo 230, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista forniscono all'autorità di vigilanza del gruppo un'analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

Fatto salvo l'accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista può, se vuole, procedere a tutte le valutazioni di cui all'articolo 45 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e può redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni."

18) All'articolo 247, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) se la capogruppo non è un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza individuata secondo le seguenti modalità:

- i) se l'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione;
- ii) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;

- iii) se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in vari Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall'autorità di vigilanza dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato;
- iv) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o
- v) se il gruppo non ha un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato."

19) All'articolo 256, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa o alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, *mutatis mutandis*, l'articolo 51 e gli articoli da 53 a 55.

2. Previo accordo dell'autorità di vigilanza del gruppo, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, se vuole, presentare un'unica relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

- a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;
- b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 51 e da 53 e 55.

Prima di concedere l'accordo conformemente al primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi."

20) L'articolo 257 è sostituito dal seguente:

“Articolo 257

Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

Si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 42."

21) All'articolo 258, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246, o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è a rischio, o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le seguenti autorità impongono che siano adottate le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione:

- a) l'autorità di vigilanza del gruppo nei confronti della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista;
- b) le autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l'autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, l'autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa o delle società di partecipazione finanziaria mista.

Le autorità di vigilanza interessate, compresa l'autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure di esecuzione.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri assicurano che possano essere imposte sanzioni o misure alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l'amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati presso la sede legale.".

22) L'articolo 262 è sostituito dal seguente:

“Articolo 262

Imprese madri con sede fuori della Comunità: mancanza di equivalenza

1. In mancanza di vigilanza equivalente di cui all'articolo 260, gli Stati membri applicano, *mutatis mutandis*, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione gli articoli da 218 a 258, ad eccezione degli articoli da 236 a 243, o uno dei metodi di cui al paragrafo 2.

I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l'impresa madre è considerata come un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità e ad uno dei due requisiti seguenti:

- a) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 226, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista;
- b) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell'articolo 227, qualora si tratti di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo. Tali metodi devono essere approvati dall'autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista con sede nella Comunità e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui la predetta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista è capogruppo.

I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza di gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione. ".

23) All'articolo 263, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Se l'impresa madre di cui all'articolo 260 è essa stessa un'impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista con sede fuori della Comunità o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all'articolo 260 soltanto a livello dell'impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

Tuttavia, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di decidere, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell'articolo 260, di effettuare una nuova verifica ad un livello inferiore dove esiste un'impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che si tratti di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, di una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo."

Articolo 4

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 1 a 3 della presente direttiva entro ...¹¹. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

(...)

- 1 bis. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 3 bis della presente direttiva [entro il 31 ottobre 2012] [entro ...¹²].*

- 1 ter. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

(...)

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

¹¹ Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

¹² Diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva.

* GU: si prega di inserire la più lontana delle due date indicate nel presente paragrafo.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il [primo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO I

Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono così modificati.

A. L'allegato I è così modificato:

1) Il punto 2.1. è così modificato:

a) al quarto capoverso, il secondo trattino è sostituito dal seguente:

“- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano considerate ai fini del calcolo.”;

b) il quinto capoverso è sostituito dal seguente:

“Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, ovvero da una società di partecipazione assicurativa o da una società di partecipazione finanziaria mista aventi sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.”.

- 2) Il punto 2.2. è sostituito dal seguente:

"2.2 Società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista intermedie

Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, viene presa in considerazione la situazione della società di partecipazione assicurativa intermedia o della società di partecipazione finanziaria mista intermedia. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa o di partecipazione finanziaria mista è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE o all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità."

B. L'allegato II è così modificato:

- 1) Il titolo dell'allegato II è sostituito dal seguente:

“VIGILANZA SUPPLEMENTARE SULLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E SULLE IMPRESE DI RIASSICURAZIONE CHE SONO IMPRESE FIGLIE DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE ASSICURATIVA, DI UNA SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA MISTA O DI UN'IMPRESA DI ASSICURAZIONE O DI RIASSICURAZIONE DI PAESI TERZI”.

2) Al punto 1, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

“1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.”.

3) Il punto 2 è così modificato:

a) al primo capoverso, il secondo e il terzo trattino sono sostituiti dai seguenti:

- “- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese;
- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa società di partecipazione finanziaria mista o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in altri Stati membri, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di vigilanza di un altro Stato membro.”;

b) il secondo capoverso è sostituito dal seguente:

"Qualora altre società di partecipazione assicurativa, società di partecipazione finanziaria mista o imprese di assicurazione o riassicurazione di paesi terzi detengano partecipazioni successive nella società di partecipazione assicurativa, nella società di partecipazione finanziaria mista o nell'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'ultima impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, una società di partecipazione finanziaria mista, un'impresa di assicurazione o riassicurazione di un paese terzo."

4) Il punto 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le autorità competenti garantiscono che a livello di società di partecipazione assicurativa o di società di partecipazione finanziaria mista siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I.

L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi.

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle seguenti condizioni:

- un requisito di solvibilità pari a zero se è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista,

- un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi,
- le stesse condizioni stabilite all'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE o all'articolo 18 della direttiva 79/267/CEE per quanto si riferisce agli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.”.

ALLEGATO II

Nell'allegato I alla direttiva 2002/87/CE, al punto "II. Metodi di calcolo", il metodo 3 e il metodo 4 sono sostituiti da quanto segue:

“Metodo 3: Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.”.

ALLEGATO III

Nella direttiva 2006/48/CE, il punto 30 della sezione 3 della parte 3 dell'allegato X è sostituito da quanto segue:

“30. Quando è previsto che un metodo avanzato di misurazione venga utilizzato dall'ente creditizio impresa madre nell'UE e dalle sue filiazioni, ovvero dalle filiazioni di una società di partecipazione finanziaria madre nell'UE o di una società di partecipazione finanziaria mista madre nell'UE, la richiesta include una descrizione della metodologia utilizzata per attribuire tra le diverse entità del gruppo il capitale a copertura del rischio operativo.”.
